

Edizione di lunedì 7 aprile 2014

EDITORIALI

[L'evasione è una cosa seria ... buttiamola in ridere](#)

di Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

[Il valore del quadro RW dirotta verso il forfetario](#)

di Ennio Vial, Vita Pozzi

CASI CONTROVERSI

[Detrazioni su immobili ed errori nei bonifici](#)

di Giovanni Valcarenghi

IMPOSTE SUL REDDITO

[Start-up e requisito della commercialità ai fini PEX e detrazione IVA](#)

di Luigi Ferrajoli

ACCERTAMENTO

[Rottamazione ruoli, altra proroga ...Al 31 maggio il termine per una sanatoria senza appeal](#)

di Massimo Conigliaro

IVA

[Modalità di gestione della merce all'estero tramite deposito](#)

di Marco Peirolo

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

EDITORIALI

L'evasione è una cosa seria ... buttiamola in ridere

di **Giovanni Valcarenghi, Sergio Pellegrino**

Vasto eco ha avuto sulla stampa specializzata l'[audizione al Senato del Direttore dell'Agenzia delle entrate](#) dello scorso 2 aprile.

L'obiettivo dello studio, elaborato dall'Agenzia con il consueto approccio statistico, è quello di *"comprendere i bisogni dei contribuenti e le realtà territoriali da amministrare e controllare"* e *"organizzare e pianificare le attività in modo differenziato sul territorio"*.

L'Amministrazione ha creato un **data base con 245 variabili** desunte da fonti amministrative e statistiche, associando ciascuna variabile ad una area tematica; tramite analisi di correlazione e fattoriali sono state poi selezionate le grandezze maggiormente significative e la procedura ha consentito di selezionare **36 variabili che sono state utilizzate nel calcolo**.

Sono stati utilizzati algoritmi di *cluster analysis* per unire le Direzioni Provinciali in gruppi, in modo che all'interno dei gruppi ci sia la massima somiglianza tra gli elementi ed ogni gruppo sia il più possibile distinto dagli altri.

Sulla base delle **aree tematiche** sono stati codificati in termini qualitativi i *cluster* di riferimento:

- Pericolosità sociale
- Dimensione del bacino
- Pericolosità fiscale
- Tenore di vita
- Struttura produttiva
- Tecnologia e servizi
- Infrastrutture di trasporto

Fin qui, nel presupposto che il "lavoro" statistico sia stato fatto correttamente (ci sarà mica lo "zampino" della Sose?), tutto bene.

Sulla base di questi criteri, è stata elaborata una *Mappa clusterizzata dell'Italia*, nella quale ciascuna provincia è stata associata ad uno degli **8 gruppi omogenei** individuati.

I gruppi tengono in considerazione tutte le dimensioni simultaneamente, con un codice di 7

cifre, con valori compresi tra 1 e 5, per ciascun gruppo.

E qui il capolavoro ... la scelta della denominazione di questi gruppi omogenei.

Si parte dal gruppo “**Metropolis**”, che comprende Milano e Roma, e che si caratterizzerebbe per forte dinamismo della struttura produttiva, valori medio-alti relativamente al disagio sociale, bacino di contribuenti molto esteso, alto tenore di vita e medio-alta pericolosità fiscale.

Poi abbiamo il gruppo “**L'industriale**”, fatto tutto sostanzialmente da province settentrionali, così come lo “**Stanno tutti bene**”, che si caratterizza per alto tenore di vita, bassa pericolosità sociale e fiscale e medie infrastrutture produttive e di comunicazione.

Si prosegue con il gruppo “**Gli equilibristi**” (modesto bacino di contribuenti, medio tenore di vita e media pericolosità fiscale), nel quale vi sono alcune province dell’Italia centrale e del Piemonte, e poi ancora il “**Niente da dichiarare**” (piccolo bacino di contribuenti, alta pericolosità fiscale e bassa ricchezza), composto invece tutto da province centromeridionali.

In una vena creativa apparentemente senza limiti il gruppo successivo è stato denominato “**Rischiose abitudini**” (modesta struttura produttiva, medio – alta pericolosità sociale e medio tenore di vita e pericolosità fiscale), con un numero limitato di province fra il Lazio e la Liguria.

Si conclude in crescendo. Inquietante è il gruppo “**Rischio totale**”, con alcune province di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, mentre non promette bene neppure il “**Non siamo angeli**” (nuovamente Puglia e Sicilia, più alcune province sarde).

Facciamo fatica a **comprendere l'utilità di questi esercizi**, ma soprattutto siamo **curiosi** di sapere chi sia il “**creativo**” che si è inventato queste **fenomenali definizioni**: il numero 1 dell’Amministrazione finanziaria in audizione al Senato della Repubblica su un tema così grave e in un momento così drammatico per il Paese ... **ma c’è davvero tanto da ridere?**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

Il valore del quadro RW dirotta verso il forfetario

di Ennio Vial, Vita Pozzi

Una delle novità più significative del nuovo quadro RW riguarda il **valore** che deve essere **indicato ai fini del monitoraggio**. In passato gli operatori nuotavano nella totale incertezza fino a che la [C.M. 45/E/2010](#) ha mostrato una netta **preferenza per il costo storico**. L'indicazione, peraltro contenuta in una circolare e non nella norma, non sembrava cogente per cui soluzioni alternative parevano ammesse.

Le cose sono ora cambiate in quanto il [provvedimento del 18 dicembre 2013](#) ha sancito l'obbligo di utilizzare le **basi imponibili utili ai fini IVIE e IVAFE** anche se queste imposte non sono dovute. Queste indicazioni sono state ovviamente trasfuse nelle **istruzioni del modello unico** relativo alle persone fisiche, caso in cui le patrimoniali estere sono effettivamente dovute. Queste annotazioni, tuttavia, sono presenti anche nel Modello Unico enti non commerciali e società di persone in relazione ai quali, in base all'art. 19 del D.L. 201/2011, IVIE e IVAFE non sono dovute.

Come noto, soggetti passivi delle **imposte patrimoniali** sono esclusivamente le persone fisiche fiscalmente residenti in **Italia**.

Questa novità introduce una ampia **gamma di valori possibili** ai fini del monitoraggio fiscale oltre alla necessità di indicare in dichiarazione, in una **apposita casella**, il criterio utilizzato.

Tralasciando i conti correnti dove costo storico, valore di mercato e (si spera) valore di rimborso coincidono, il **criterio del costo** lascia il passo al **valore nominale** nel caso delle attività finanziarie non oggetto di negoziazione (per intenderci le partecipazioni detenute all'estero) e al **valore catastale** nella maggior parte degli immobili detenuti nell'Unione Europea oltre che Norvegia e Islanda.

Il **costo storico** rimane quale criterio residuale per gli immobili comunitari, come primo criterio utile per gli **immobili extracomunitari** e per i beni per i quali il monitoraggio è dovuto ma mancano i presupposti per ivie e ivafe (si pensi alle opere d'arte, ai gioielli e alle auto di lusso).

Parallelamente a questa compressione del ruolo del costo storico si assiste ad una sostanziale **emarginazione del valore corrente** che, pur essendo presente in pressoché qualsiasi fattispecie, rappresenta tuttavia un criterio che nella maggior parte dei casi assume una **natura**

meramente **residuale**.

Ciò detto, ci si può chiedere se queste novità abbiano un impatto positivo o negativo per il contribuente. A mio avviso va distinta la posizione delle partecipazioni da quella degli immobili.

Supponiamo di acquistare una **partecipazione** in una **società estera** per il corrispettivo di un milione di euro, il cui capitale sociale ammonti, tuttavia, a soli 20 mila euro.

Fino all'anno scorso indicavo nel quadro RW un milione di Euro; da Unico 2014 indicherò comunque il **capitale sociale** (valore nominale) ossia 20 mila euro. Valore più basso significa minori sanzioni in caso di omessa segnalazione.

Le **stesse considerazioni** valgono in **parte per gli immobili** la cui base imponibile è determinata con un criterio catastale.

Il problema è che in questi casi non si può nascondere quel **disagio** che emerge in capo all'operatore di fronte a quell'incertezza che si incontra nella determinazione della stessa.

Nonostante i chiarimenti della [**C.M. 28/E/2012**](#) i dubbi sono ancora molti al punto che per maggiore serenità si sarebbe portati ad indicare il **costo storico** soprattutto se maggiore. Questa scelta non è tuttavia scevra da conseguenze: la prima è sicuramente il fatto che l'IVIE verrebbe ad essere calcolata su un valore più elevato.

Va anche detto che, in ogni caso, la segnalazione è stata fatta e che il contribuente non può essere sanzionato in caso di **incertezza normativa** come stabilito dall'art. 10 co.3 dello statuto del contribuente (L. n.212/2000).

Il citato articolo afferma, infatti, che le **sanzioni non** sono comunque **irrogate** quando la violazione dipende da obiettive **condizioni di incertezza** sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

CASI CONTROVERSI

Detrazioni su immobili ed errori nei bonifici

di **Giovanni Valcarenghi**

Avvicinandosi il periodo di predisposizione delle dichiarazioni dei redditi, **cominciano a giungere** negli studi professionali **i documenti di supporto** per la **redazione dei modelli**; capita, allora, di intercettare delle casistiche che presentano taluni aspetti di problematicità.

Vogliamo evocare, in questo intervento, la casistica del **soggetto che**, nel corso del 2013, ha **realizzato interventi di recupero del patrimonio edilizio** effettuando **il bonifico "speciale"** con l'indicazione degli estremi della norma per il risparmio energetico. Ciò può essere accaduto per le più svariate motivazioni, che vanno dalla **semplice distrazione**, all'**errore sulla qualificazione** del tipo di intervento.

Ci si domanda, allora, se sia comunque **possibile attribuire la detrazione** al contribuente, **oppure** se sia necessario suggerirgli di **farsi restituire le somme** erogate, **effettuando nuovamente il pagamento con modalità consone**; in tal caso, ovviamente, la detrazione rimane ma viene finanziariamente slittata al periodo di imposta successivo, con ovvio malumore del cliente.

Per tentare di comprendere quale soluzione possa essere adottata, ci pare necessario evocare il contenuto della [**risoluzione 55/E del 7 giugno 2012**](#), nella quale l'Agenzia delle entrate, in relazione all'ipotesi di **effettuazione di bonifico ordinario** e non di bonifico "speciale da agevolazioni", ebbe modo di affermare che **il beneficio non potesse essere riconosciuto** a motivo del fatto che i dati dello stesso **non confluivano nel flusso delle comunicazioni** indirizzate dalla banca all'Agenzia e, soprattutto, per la circostanza che **sul bonifico ordinario non veniva applicata la ritenuta d'acconto** del 4%. In particolare, *poiché a decorrere dal 1° luglio 2010 le banche e le Poste Italiane SPA operano una ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accreditamento dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta la non completa compilazione del bonifico bancario/postale pregiudica, in maniera definitiva, il rispetto da parte delle banche e di Poste Italiane SPA dell'obbligo di operare tale ritenuta.*

Si comprende, dunque, che **l'amministrazione finanziaria** (peraltro mutando un suo proprio orientamento precedente che riteneva sanabile l'errore con richiesta di integrazione dei dati alla banca) ha **calcato la mano** sul fatto che **l'errore compiuto non debba pregiudicare** l'invio di **informazioni** all'anagrafe tributaria né la possibilità di applicazione automatica della **ritenuta**.

d'acconto all'atto dell'accordo.

Se queste sono le **esigenze prioritarie**, sembra che le medesime **possano dirsi rispettate** anche nella fattispecie rappresentata, poiché le informazioni sono comunque inviate (sia pure in riferimento ad una differente agevolazione) e la ritenuta applicata all'atto dell'accordo delle somme sul conto del beneficiario (la tipologia e misura della ritenuta, infatti, non variazione tra le due agevolazioni).

Dobbiamo anche menzionare il **parere della Direzione Regionale del Piemonte**, opportunamente sollecitata con un intervento di una associazione di categoria nel corso del periodo estivo 2013, in merito al caso di **bonifici che richiamino nella descrizione precedenti norme agevolative** ormai soppressi; pur non conoscendo il testo ufficiale (la risposta non è stata formalizzata in una risoluzione), sembra che **le uniche condizioni richieste** per poter usufruire della detrazione siano quella della **avvenuta applicazione della ritenuta** e della **presenza, nella causale del bonifico, di un riferimento alle spese** per le quali si usufruisce della detrazione d'imposta.

In conclusione, dunque, potremmo affermare che, nella casistica che abbiamo analizzato, si possa **giungere a sostenere la possibilità di godimento della agevolazione** anche in presenza del "refuso" nella parte ove si individua la legge di riferimento, rimanendo sostanzialmente tutelate le esigenze di individuazione del pagamento "per agevolazioni" e di applicazione della ritenuta d'acconto. A sostegno di tale conclusione, inoltre, si potrebbe anche rammentare che **talune tipologie di intervento sono tra loro sovrapponibili**, nel senso che possono aprire le porte all'una o all'altra tipologia di agevolazione, con la conseguenza che pare opportuno adottare una soluzione che possa rappresentare una tutela per l'affidamento e la buona fede del contribuente.

IMPOSTE SUL REDDITO

Start-up e requisito della commercialità ai fini PEX e detrazione IVA

di Luigi Ferrajoli

La questione della rilevanza della fase di **start up** delle imprese ai fini dell'applicabilità del regime PEX ed ai fini del diritto alla detrazione dell'IVA è stata oggetto di un'interpretazione sempre più **favorevole** al contribuente sia da parte della giurisprudenza che da parte della stessa Amministrazione finanziaria.

Con riferimento al **regime PEX**, l'articolo 87 del Tuir prevede che non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto esenti nella misura del 95%, le **plusvalenze** realizzate con cessioni a titolo oneroso o negli altri modi previsti dall'articolo 86 Tuir, relativamente ad azioni o quote di partecipazioni in società ed enti che soddisfino alcuni requisiti; tra questi il più controverso e fonte di interpretazioni restrittive da parte del Fisco è quello di cui alla lettera d) dell'articolo 87, ossia l'esercizio da parte della società partecipata di un'impresa **commerciale** secondo la definizione di cui all'articolo 55 Tuir (attività indicate nell'articolo 2195 Cod.Civ., e attività agricole), che deve sussistere ininterrottamente nel **triennio** precedente al momento del realizzo.

La norma è quindi piuttosto vaga su ciò che si deve considerare attività commerciale, escludendo **esplicitamente** la sussistenza di tale requisito solo per partecipazioni in società il cui **valore** del patrimonio è costituito prevalentemente da beni immobili diversi dagli immobili alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività dell'impresa (ovvero le **società immobiliari di gestione**).

L'Agenzia delle entrate, sulla base delle vaghe indicazioni del legislatore, ha spesso **escluso** la sussistenza del requisito della commercialità soprattutto nel caso di quelle imprese che, nel triennio precedente alla **cessione** delle quote ed anche solo per una parte di tale periodo, si erano trovate in una fase di start up, sostenendo che gli **atti preparatori** alla successiva produzione non potevano essere considerati quale svolgimento di attività commerciale, in quanto durante tale fase non veniva prodotto alcun **ricavo**.

Al contrario, la **giurisprudenza** (si veda la sentenza n. 15769 del 13/8/2004 della Corte di Cassazione) e la dottrina hanno avuto più volte precisato che anche gli atti che si caratterizzano per essere meramente preparatori e prodromici alla **successiva** attività commerciale rientrano appieno tra quelli che possono determinare in capo a chi li compie

l'acquisto della qualità di **imprenditore** già durante la fase organizzativa.

Recentemente anche l'Agenzia delle Entrate, con la [circolare n. 7 del 29/3/2013](#), ha finalmente riconosciuto che “*La finalità dell'istituto in commento è quella di favorire la circolazione sotto forma di partecipazioni di complessi patrimoniali che abbiano natura di vere e proprie aziende funzionali all'esercizio di attività di impresa, dotate di una capacità, anche potenziale, al concreto svolgimento di attività produttiva [...] In tale contesto, si è in presenza di un'impresa commerciale **ai fini pex** nell'ipotesi in cui la società partecipata risulti dotata di una struttura operativa idonea alla produzione e/o alla commercializzazione di beni o servizi potenzialmente produttivi di ricavi”.*

Anche in materia di **diritto alla detrazione dell'IVA**, il principio della rilevanza della fase di start up è stato ribadito da una recentissima **sentenza della Corte di Cassazione n. 6664 del 21/3/2014**.

Nella predetta **pronuncia** si legge che “*in base alla disciplina dettata dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 4, comma 2, n. 1, e art. 19, (ed anche alla luce della sesta direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE) e del regime delle detrazioni IVA occorre accertare che le spese di investimento relative ad un'attività imprenditoriale siano effettivamente **inerenti** all'esercizio dell'impresa, cioè compiute in stretta connessione con le sue finalità, senza tuttavia che sia richiesto il concreto esercizio dell'impresa, con la conseguenza che la predetta detrazione spetta anche nel caso di **assenza** di compimento di **operazioni attive**. Peraltro, tale è da considerare anche l'operazione finalizzata alla costituzione delle condizioni necessarie perché l'attività tipica, secondo l'oggetto sociale, possa concretamente iniziare mediante operazioni meramente preparatorie che per definizione vengono poste in essere in una fase in cui non vi è ancora **produzione di ricavi** ed anche indipendentemente dall'effettivo realizzo successivo dell'attività tipica, non essendo necessario il collegamento tra il diritto alla **detrazione IVA** sugli acquisti ed il fatto che l'investimento dia poi luogo ad operazioni imponibili – cfr. Cass. n. 7344 del 31/03/2011”.*

E' quindi da ritenersi **principio consolidato** che il diritto alla detrazione dell'imposta versata in relazione ad acquisti di beni e servizi connessi all'esercizio di impresa sussiste anche nella fase degli atti preparatori e prodromici allo svolgimento di **effettiva** attività commerciale.

ACCERTAMENTO

Rottamazione ruoli, altra proroga ...Al 31 maggio il termine per una sanatoria senza appeal

di Massimo Conigliaro

Eravamo stati facili **profeti**. Che la sanatoria dei ruoli – così come strutturata – non avrebbe incontrato il favore dei contribuenti lo avevamo scritto il 3 marzo su queste colonne ([**Ancora una proroga! E' la volta della rottamazione dei ruoli che va al 31 marzo**](#)) allorquando con **italica abitudine**, all'ultimo giorno, era stato prorogato il termine per fruire della rottamazione dei ruoli.

Avevamo scritto che in pochi avrebbero sfruttato la norma, atteso che lo **scarso appeal** delle riduzioni previste e la necessità di pagare tutto e subito.

La storia si è appena ripetuta, tre giorni dopo la scadenza del 31 marzo, passata quasi sotto silenzio.

In considerazione dello scarsissimo interesse mostrato fino ad oggi dai contribuenti, le **Commissioni riunite Bilancio e Finanze della Camera dei Deputati** hanno approvato il 3 aprile scorso alcuni emendamenti presentati da Forza Italia e Movimento 5 Stelle al decreto sugli enti locali (noto come Salva Roma) che spostano al **31 maggio 2014** il termine entro il quale i debitori che intendono fruire della rottamazione delle cartelle devono pagare in unica soluzione le somme dovute.

Purtroppo, però, non è stata apportata alcuna modifica all'impianto normativo ed è facile immaginare che anche stavolta l'appeal sarà **minimo**.

Ricordiamo infatti che la **Legge di Stabilità** (L. 27 dicembre 2013 n. 147), nel maxi articolo 1, nei commi da 618 a 624 prevede la possibilità di pagare le cartelle e gli avvisi esecutivi in unica soluzione, **senza interessi di mora** e interessi per **ritardata iscrizione** a ruolo a condizione che i suddetti atti siano stati notificati al contribuente o affidati all'Agente per la riscossione **entro il 31 ottobre 2013 (termine rimasto invariato)**.

I tributi interessati dalla definizione sono tutti quelli gestiti dalle **Agenzie fiscali** (Agenzia delle Entrate, del Demanio, del Territorio, delle Dogane e dei Monopoli), **Uffici statali** (Ministeri, Prefture, Commissioni Tributarie ecc.) ed **Enti locali** (Regioni, Province e Comuni), ivi compresi il **bollo dell'auto** e le multe per **violazioni al codice della strada** elevate da Comuni e

Prefetture.

L'agevolazione consiste nell'**abbuono** degli **interessi di mora**, che maturano dopo 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento e degli **interessi per ritardata iscrizione** a ruolo, riportato nell'estratto di ruolo e indicato nelle cartelle/avvisi emessi per conto dell'Agenzia delle entrate.

Il versamento dell'importo dovuto, originariamente previsto per il 28 febbraio, poi prorogato al 31 marzo deve essere a questo punto **eseguito entro il 31 maggio 2014**. Il pagamento si può effettuare in tutti gli sportelli di Equitalia ovvero negli uffici postali tramite bollettino F35, indicando nel campo "Eseguito da", dopo i riferimenti anagrafici, la dicitura: "Definizione Ruoli – L.S. 2014". Equitalia sul punto consiglia di utilizzare un differente bollettino F35, completo di codice fiscale, per ciascuna delle cartelle o avvisi che si vuole pagare in forma agevolata.

La definizione agevolata è **applicabile anche in presenza di rateazioni o sospensioni giudiziali**. Per coloro che avessero già ottenuto un piano di rateazione ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. n.602/1973 e intendessero comunque "definire" in tutto o in parte le somme ivi incluse (in ragione della composizione del piano), al fine di garantire la corretta estinzione ovvero rimodulazione dello stesso piano, il **pagamento** potrà avvenire **solo presso gli sportelli dell'agente della riscossione**. Nel computo delle somme dovute non dovranno, naturalmente, essere considerati gli importi relativi al carico residuo degli interessi di dilazione.

Rimaniamo convinti che le speranze di gettito da questa sanatoria rimarranno frustrate. Senza un significativo **abbattimento** delle sanzioni ovvero degli interessi (non soltanto di mora) i contribuenti non avranno particolari vantaggi da mettere sul piatto della bilancia a fronte di un pagamento da eseguire per intero in un momento di grave crisi di liquidità.

IVA

Modalità di gestione della merce all'estero tramite deposito

di Marco Peirolo

Ci sono imprese che vendono in Paesi extra-UE **previo acquisto dei beni da un fornitore nazionale** e che intenderebbero operare **direttamente dall'estero**, attraverso un deposito nel quale la merce – non ancora venduta – viene immagazzinata in modo da soddisfare al meglio e con maggiore tempestività le **esigenze di approvvigionamento** dei clienti.

Rispetto allo **schema attualmente seguito**, si tratta di imprese che solitamente agiscono:

- **o come esportatrici abituali, se curano loro stesse il trasporto/spedizione** dei beni al di fuori della UE;
- **o nell'ambito di una cessione all'esportazione in triangolazione**, nel qual caso – come è noto – il trasporto/spedizione al di fuori della UE è **curato dal loro fornitore**, anch'esso italiano.

I due schemi, **sotto il profilo del trattamento IVA**, sono essenzialmente **identici**, in quanto:

- dal **lato del primo cedente**, la cessione “interna” viene fatturata in regime di **non imponibilità**:
 1. di cui all'**art. 8, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972**, se l'impresa acquirente italiana opera in veste di esportatrice abituale;
 2. di cui all'**art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972**, se l'impresa acquirente italiana opera nell'ambito della triangolazione all'esportazione;
- dal **lato del primo cessionario-secondo cedente**, la cessione all'esportazione beneficia, a prescindere dal trattamento IVA del precedente passaggio, della **non imponibilità** prevista dall'art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.

Le **differenze** riguardano però il **plafond**, tenuto conto che:

- nel primo schema, l'unica cessione che lo genera è quella **all'esportazione**, da parte cioè dell'impresa che acquista e rivende ([**circolare dell'Agenzia delle Dogane 27 febbraio 2003, n. 8, § 2**](#));
- nel secondo schema, invece, **la cessione “interna” genera plafond**, mentre quella all'esportazione determina un plafond **in parte “libero” e in parte “vincolato”** (circolare

dell'Agenzia delle Dogane n. 8/2003, § 5).

Se l'impresa che vende all'estero intende trasferire la merce al di fuori della UE senza più ricorrere ad uno degli schemi illustrati, bensì utilizzando un **deposito nel Paese estero** in cui sono stabiliti i propri clienti, **già individuati**, può consigliarsi l'utilizzo, in via alternativa:

- del **"consignment stock"**;
- dell'**esportazione "franco valuta"**.

Nel primo caso, a differenza del secondo, il deposito **non può essere "proprio"**, cioè dell'impresa italiana, dovendo essere del cliente o comunque a sua disposizione ([**risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 58 del 5 maggio 2005**](#)).

Ai fini IVA, a seguito della [**risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 94 del 13 dicembre 2013**](#), le due procedure sono soggette al medesimo trattamento, in quanto le cessioni – **anche se perfezionate in territorio estero** – consentono comunque all'impresa italiana di emettere le relative fatture in regime di **non imponibilità** di cui all'art. 8, comma 1, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972.

In pratica, è con il **prelievo dei beni** dal deposito (consignment stock) e con la **vendita dei beni** precedentemente introdotti al suo interno (esportazione "franco valuta") che si verifica l'**effetto traslativo della proprietà**; sicché la fattura di vendita **genera plafond** ed è rilevante ai fini della verifica dello **status di esportatore abituale** dell'impresa italiana.

Si osserva infatti che, similmente allo schema del consignment stock, è possibile applicare la non imponibilità alle cessioni territorialmente rilevanti in un Paese extra-UE quando l'operazione ha **carattere definitivo**, essendo stata concepita, **fin dalla sua origine** e nella relativa rappresentazione contabile, in vista del definitivo trasferimento e cessione della merce all'estero; il che si verifica proprio nel caso preso in considerazione, in cui i beni verrebbero inviati all'estero per essere successivamente venduti a soggetti già individuati, che si sono impegnati ad acquistarli secondo determinate tempistiche di consegna.

La **prova** del carattere definitivo del trasferimento è costituita:

- dall'**annotazione in un apposito registro**, tenuto ai sensi dell'art. 39 del D.P.R. n. 633/1972, delle **spedizioni dei beni all'estero**, riportando per ciascuna annotazione gli estremi del documento di esportazione;
- dall'**indicazione nella fattura di vendita**, emessa al momento della consegna dei beni all'acquirente, della **corrispondente annotazione del registro** relativa ai medesimi prodotti.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

a cura della **Direzione Investment Solutions – Banca Esperia S.p.A.**

Si attendono i dati del Labor Rept, ma Draghi fa da propellente all'Europa

I **mercati americani** hanno superato la sorpresa negativa data dall'atteggiamento più *hawkish* del previsto della Federal Reserve, quando la settimana scorsa aveva dato un *a Time Table* per i prossimi rialzi del costo del denaro. E' stata la stessa Yellen a riportare la calma con un atteggiamento più possibilista durante uno degli ultimi interventi. Gli analisti hanno atteso il Labor Report e cominciano a concentrarsi sull'inizio della Reporting Season.

Dow +2.15 %, S&P +1.9%, Nasdaq +2.09%.

I **mercati asiatici** si dimostrano in settimana nuovamente i migliori performer, con gli investitori che non si curano più di tanto dei dati non troppo confortanti (ma nemmeno catastrofici) della Cina e speculano sul ruolo del Governo cinese. Anche in Giappone i mercati si aspettano qualche misura straordinaria di stimolo per controbilanciare l'aumento dell'IVA ed il suo impatto sui consumi.

Nikkei +2.5%, Hang Seng +2.04%, Sidney +1.04% , Shanghai +0.8%.

Molto positiva la performance dell'Europa, con un **Eurostoxx50** che fa segnare un +2.33%. Gli indici europei hanno reagito soprattutto all'intervento di Draghi al termine della riunione della Banca Centrale Europea. Il sentimento positivo sui mercati è stato anche consolidato da dati macro indicanti una configurazione economica leggermente migliore delle aspettative per l'area Euro e il passaggio in secondo piano della crisi Russia/Ucraina.

Il **Dollaro** questa settimana si è spinto fino a 1.383 per poi tornare a rafforzarsi fino ad 1.37 dopo gli statement di Draghi successivi al meeting della Banca Centrale Europea. Il rafforzamento contro Yen è stato invece costante ed ha portato il "Greenback" da 102 a 104, modificando anche il quadro tecnico e potrebbe riportarsi in prima istanza verso il livello di 106 visto a fine anno. Ciò autorizzerebbe gli esportatori giapponesi a sognare nuovamente un rapporto Dollaro Yen a 110.

L'atteggiamento di Draghi molto più accomodante del previsto e molto più guardingo nei confronti della deflazione ha permesso una netta progressione di tutti i mercati obbligazionari, con i periferici come migliori performer e con uno Spread BTP Bund che si dirige verso i 160 punti base.

Attesa per Labor Report e Meeting BCE

Le affermazioni di Janet Yellen, convinta che l'economia Americana abbia tuttora bisogno di supporto, hanno permesso una netta progressione di Wall Street. Il cardine dell'approccio del Neo Presidente della FED rimane sempre il dubbio in merito alla tenuta del mercato del lavoro, che verrà, tra l'altro, testata in chiusura di settimana. La chiave di lettura della settimana è comunque rimasta l'attesa per il Labor Report, e soprattutto la possibilità di capire se veramente sarà possibile separare l'influsso delle cosiddette "Adverse Weather Conditions" dal vero percorso di crescita dell'economia USA. Il dato, pubblicato nella giornata di venerdì ha poi effettivamente evidenziato una tenuta del tasso di disoccupazione al 6.7%, ma sono state le buste paga a convincere gli analisti. Nonostante un dato più basso delle attese hanno infatti mostrato una lettura, per i mesi precedenti, rivista di ben 22K unità. Per la prima volta il Private Employment è tornato a livelli pre-recessione. In crescita anche il tasso di partecipazione.

Sembrano, invece, recedere le tensioni legate alla situazione Ucraina, grazie al possibile tentativo di soluzione diplomatica, con il contatto diretto tra Obama e Putin nel finesettimana, seguito dall'incontro tra il segretario di Stato Kerry ed il suo omologo russo. Le tensioni geopolitiche non sono risolte, ma almeno la situazione non sembra destinata ad esplodere.

La settimana per i **mercati asiatici** si è nuovamente configurata in modo positivo nonostante una serie di dati in Cina non propriamente incoraggianti: la pubblicazione di un indice HSBC/Markit è risultata si peggiore delle attese, ma ha alimentato la speculazione che il Governo cinese, come anticipato in settimana dal Premier Li, possa avere qualche misura straordinaria da giocare "a sorpresa" per garantire la tenuta dell'espansione dell'economia di Pechino. Li evidenzia anche i due principali rischi per la Cina: l'eccessivo indebitamento e gli insostenibili livelli d'inquinamento raggiunti dal paese del dragone.

Inoltre spicca il comunicato del Governo cinese, che ha deciso una serie di emissioni per il 2014, 24 Bn USD, per finanziare la costruzione di nuove linee ferroviarie nelle regioni meno sviluppate e un regime fiscale agevolato per una serie di piccole /medie imprese. Il provvedimento ha evidentemente favorito il rialzo di tutti i titoli del comparto Railways. Secondo default sulle cedole, per 29 milioni di dollari, di un produttore di materiale per edilizia su un bond emesso lo scorso anno.

A Tokyo le principali imprese segnalano una certa confidenza in merito alle possibilità che le misure impostate dal Primo Ministro Abe potrebbero avere nella lotta alla deflazione. In chiusura di settimana il Dollar si rafforza contro Yen, soprattutto grazie alle rilevazioni positive di carattere macro in America e permette una netta accelerazione degli esportatori

nipponici, nonostante la pubblicazione di un Tankan Index piuttosto fiacco.

Gli **indici europei** hanno vissuto una settimana decisamente positiva. Erano forti e tangibili le aspettative per ulteriori provvedimenti da parte di BCE, soprattutto dopo la pubblicazione dei CPI e dalle affermazioni del Presidente di Bundesbank Weidmann che, come riportato nel numero precedente della Settimana sui Mercati, aveva espresso alcune sue considerazioni su Quantitative Easing e tassi negativi. Il flusso di dati positivi è proseguito con le vendite al dettaglio in Germania, migliori delle attese. I PMI manifatturieri definitivi sono risultati leggermente inferiori alla cosiddetta lettura Flash, ma hanno evidenziato dei valori migliorativi per Italia e Spagna.

Draghi, nella conference successiva alla decisione di non apportare alcuna variazione ai tassi, ha affermato che i livelli del costo del denaro rimarranno dove sono ora o potrebbero, se necessario, essere ulteriormente ridotti.

Il Quantitative easing potrebbe essere una strada percorribile ma la ECB dovrà avere un approccio improntato all'unanimità prima di procedere all'utilizzo di strumenti non convenzionali.

Dal commento emerge chiaramente che la Banca Centrale Europea è pronta a qualsiasi tipo di approccio al fine di evitare un prolungato periodo di deflazione. I mercati hanno evidentemente gradito l'approccio e hanno ulteriormente accentuato il movimento al rialzo precedentemente impostato.

Settimana leggera in termini Macro. Ricomincia la Reporting Season

Come sempre la settimana successiva alla pubblicazione del Labor Report presenta meno appuntamenti Macro rispetto allo standard. Verranno pubblicati solo la Michigan Confidence, l'indice PPI, relativo all'inflazione dal lato produzione e, soprattutto, verranno rese disponibili le minute relative all'incontro del FOMC che si era tenuto il 19 Marzo.

Riprendono le pubblicazioni degli utili aziendali. Questa tornata riguarda il primo trimestre 2014 e, come al solito saranno i numeri del gigante dell'Alluminio Alcoa a dare il via, Giovedì, al flusso di comunicazioni. Venerdì sarà la volta di JP Morgan e Wells Fargo.

Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario né configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni

esprese sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore dell'articolo.